



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 –Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 16 ottobre 2020

Comunicazione n. 22/2020

Oggetto: Possibilità di sospensione degli ammortamenti ex Legge 126/2020.

Caro Cliente,

con la presente circolare intendiamo sintetizzare la novità introdotta dalla legge di conversione del Decreto Agosto, la quale concede alle società la facoltà (senza obbligo) in sede di redazione del bilancio di sospendere per un esercizio il meccanismo dell'ammortamento, con la diretta ed immediata conseguenza di prorogare di un anno la durata del relativo piano.

Modalità di applicazione

In deroga alle disposizioni del codice civile, è concessa la possibilità per l'esercizio 2020 (considerando un soggetto solare) di sospendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle quote di ammortamento dei beni iscritti nello stato patrimoniale. La quota di ammortamento non imputata nel bilancio d'esercizio 2020, che può essere completa oppure anche solo in una determinata percentuale della quota di ammortamento stessa, sarà imputata nell'esercizio successivo, cioè il bilancio d'esercizio 2021, mentre, a partire dal bilancio d'esercizio 2022, sarà ripreso il piano di ammortamento ordinario.

La quota di ammortamento non imputata, e che risulterà poi nel conto economico dell'esercizio 2021, dovrà essere accantonata ad una riserva non distribuibile che risulterà nello stato patrimoniale dell'esercizio 2020.

Aspetti fiscali

Le quote di ammortamento non dedotte nel conto economico 2020 saranno comunque deducibili sia ai fini IRES che ai fini IRAP nel relativo periodo d'imposta.

Specifichiamo che poiché, come appena accennato, non sono previste alterazioni del c.d. "piano di ammortamento fiscale", nell'ultimo esercizio di ammortamento dei beni oggetto della deroga ci sarà una quota di ammortamento non riconosciuta ai fini fiscali. Contabilmente, questa circostanza si traduce in quello che viene definito meccanismo della fiscalità differita: sarà presente in stato patrimoniale un fondo per imposte differite che verrà appunto rilasciato nell'ultimo periodo di ammortamento del bene.

Esempio:

Ho iniziato il 1° gennaio dell'esercizio 2019 l'ammortamento di un bene dal costo pari a 1.000 e con coefficiente d'ammortamento del 20%.

Scelgo di optare per una sospensione totale della quota di ammortamento per l'esercizio 2020.

Pertanto, i piani di ammortamento, civilistico e fiscale, seguiranno l'ordine indicato nella seguente tabella:

Anno	Quota di costo in conto economico	Quota di costo ammessa in dichiarazione
2019	200	200
2020	-	200
2021	200	200
2022	200	200
2023	200	200
2024	200	-

Qualora invece sceglie di sospendere nel bilancio 2020 solamente il 60% della quota di ammortamento, i piani si riformulerebbero nel seguente modo:

Anno	Quota di costo in conto economico	Quota di costo ammessa in dichiarazione
2019	200	200
2020	80	200
2021	120	200
2022	200	200
2023	200	200
2024	200	-

Conclusioni

Alla luce di quanto appena descritto osserviamo che, optando per una sospensione totale o parziale delle quote di ammortamento, “miglioriamo” quello che è il nostro risultato economico senza **momentaneamente** avere effetti negativi ai fini fiscali (effetti che, come illustrato, appariranno solo nell’ultimo esercizio di ammortamento dei beni in questione), tenendo comunque presente che questo “miglioramento di risultato” non potrà essere monetizzato mediante una distribuzione di utili.

Infine, specifichiamo che la Legge riconosce la futura possibilità al Ministero dell’Economia e delle finanze di estendere il provvedimento anche agli esercizi successivi, opzione che potrà eventualmente essere valutata sulla base di quello che sarà l’andamento della situazione pandemica.

Rimaniamo come sempre a disposizioni per chiarimenti ed approfondimenti specifici per ogni caso e, salutando cordialmente, auguriamo buon lavoro.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO